

SENATO DELLA REPUBBLICA

**AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO
ATTO DEL GOVERNO N. 99 “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI”**

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI
DOTT. GAETANO STELLA**

Roma, 30 luglio 2014.

Onorevoli Senatori,

a nome dei liberi professionisti italiani desidero, anzitutto, ringraziare il Presidente, Mauro Maria Marino, e tutti i componenti della VI Commissione Finanze, che ci permette di esporre la nostra posizione su un provvedimento tanto atteso, quanto auspicato per ristabilire il corretto e trasparente rapporto fra il fisco, le imprese e i cittadini. Rapporto nel quale un’ampia fascia di liberi professionisti, in particolare quelli che operano nell’area economica, si confronta quotidianamente, registrandone sempre più sovente disfunzioni e problematiche capaci di soffocare professionalità, senso della misura e pazienza.

L’Italia si conferma, infatti, tra i Paesi mondiali e non solo europei ad avere il sistema burocratico amministrativo maggiormente complesso. Tra questi spicca per articolazione,

mutevolezza e difficoltà interpretativa il sistema tributario. Ma anche il sistema autorizzatorio-amministrativo in altri comparti (edilizia, svolgimento attività economiche...) non è immune da tale complessità.

Da oltre 15 anni la semplificazione del sistema di riscossione delle imposte è un obiettivo di tutti i governi che si sono succeduti e il paradosso è che dopo quindici anni di sforzi possiamo affermare senza tema di essere smentiti che l'intero sistema è stato reso enormemente più complesso.

Le affermate esigenze dell'amministrazione finanziaria di contenere l'evasione fiscale e i reati valutari ha fatto sì che siano stati introdotti obblighi, adempimenti, meccanismi di monitoraggio preventivo e successivo che, peraltro, piuttosto che essere gestiti dall'amministrazione finanziaria sono stati addossati ai contribuenti e ai professionisti del settore. È bene sin d'ora precisare che detti adempimenti che presentano complicazioni notevoli richiedono tecnologie informatiche con ulteriori costi a carico del contribuente e penalizzazioni per i professionisti che solo in parte riescono, ancor di più in questo periodo di grave crisi economica, a recuperare presso i propri clienti.

Il tutto senza uniformità rispetto alle discipline presenti negli altri Paesi, in primo luogo nella Comunità europea, con inevitabile incremento del complessivo blocco "burocratico" che rende il nostro Paese non competitivo rispetto alle realtà estere.

Non ci soffermeremo più di tanto in questa sede sul livello dell'imposizione, anch'esso tra i più elevati in assoluto, se non per dire che anche i recenti interventi normativi non hanno certo ridotto il carico tributario complessivo ma lo hanno solo spostato da un comparto economico ad un altro.

La Legge Delega n. 23/2014, pur avendo le intenzioni di procedere alla riforma dell'attuale sistema fiscale, non appare "strutturale" e soprattutto decisa nello snellire un sistema ormai saturo. Invero, resta sostanzialmente invariata la struttura dell'imposizione, sia statale che regionale e comunale, con le relative rigidità che non paiono facilmente risolvibili se non mediante una riconsiderazione totale del sistema tributario, che è continuamente interessato da norme di vario genere e denominazione, con un intasamento di previsioni che lo rendono del tutto incerto nell'applicazione concreta.

Si rende, di contro, necessaria una riforma "storica", con una completa rivisitazione del sistema impositivo e soprattutto la determinazione di regole chiare e certe per i contribuenti, con obbligatoria esaltazione del ruolo prioritario dei principi costituzionali, in primis della giusta

tassazione, spesso dimenticati dall'amministrazione finanziaria, nonché dello Statuto del Contribuente, continuamente bistrattato da un legislatore che "in deroga" a principi che dovrebbero essere inderogabili spesso introduce disposizioni retroattive e modificative di condizioni normative che avevano indotto a precise scelte i contribuenti (è il caso, ad esempio, della riduzione degli importi massimi su cui calcolare la detrazione fiscale per coloro che hanno contratto assicurazioni sulla vita). Ciò posto, relativamente alle modifiche preannunciate, preme evidenziare alcuni aspetti di palese criticità.

Dichiarazione dei redditi precompilata

L'idea di giungere ad una dichiarazione dei redditi precompilata, da inviare ai contribuenti, sembra allo stato dell'attuale legislazione tributaria una pura utopia. Se non si decide di razionalizzare un sistema ormai sfuggito al controllo quale quello della tassazione delle persone fisiche, il solo obiettivo plausibile è di giungere all'invio di modelli di massima e confidare nella sana rassegnazione del contribuente, il quale piuttosto che cercare di massimizzare i propri benefici fiscali, decide di adeguarsi a quanto illustrato nel modello ricevuto. Non si tratta di una critica infondata e ingenerosa. Attualmente, il modello 730, nel campo relativo agli oneri deducibili e detraibili, ha raggiunto una numerazione dei righe dedicati superiore ad 80.

È possibile formulare anche qualche esempio concreto. Il calcolo dell'onere detraibile collegato al mutuo connesso all'acquisto dell'abitazione principale transita da un esercizio semplice, se si è fortunati, di mera trasposizione del dato degli interessi certificato dalla banca, ad un esercizio irrisolvibile, se si è in presenza di un mutuo misto, ossia dedicato all'acquisto e alla ristrutturazione, magari rinegoziato. In tale seconda ipotesi intervengono una miriade di chiarimenti di vario genere che obbligano a calcoli assurdi, impraticabili da soggetti non esperti della materia. Ma anche il caso semplice di cui sopra potrebbe in realtà nascondere mille insidie, a partire dalle complicate condizioni di detrazione, ossia la verifica del periodo temporale di acquisizione rispetto al mutuo e la successiva verifica dell'aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, ipotesi a sua volta sottoposta ad altre condizioni (ad esempio, in caso di ristrutturazione, tale tempo si allunga a due anni ma nel frattempo la detrazione è sospesa). Oppure può ancora farsi riferimento alle spese mediche, altro onere oltremodo diffuso. Nel caso delle spese sostenute nei confronti dei portatori di handicap, distinguere tra quelle deducibili e detraibili e districarsi anche in tal caso tra le varie disposizioni e chiarimenti resta argomento abbastanza arduo. Ma lo è anche tutta la procedura del vaglio del

c.d. “scontrino parlante”, altra esasperazione dettata dal contrasto ad una non meglio identificata, quantomeno nell’entità, evasione fiscale. E si potrebbe andare avanti all’infinito, dalle spese funebri a quelle di istruzione, o alle spese per gli studenti fuori sede, dove addirittura è necessario sapere se la sede universitaria dista almeno 100 km dalla città di residenza, essendo utile al riguardo qualsiasi via (aerea, ferroviaria, stradale, marittima) di comunicazione. Per non parlare dell’autentico ginepraio rappresentato dalle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, dove la burocrazia ha raggiunto l’apice con la fossilizzazione della modalità di pagamento mediante bonifico e la relativa effettuazione della ritenuta del 4% ad opera dell’istituto di credito, adempimento che se non effettuato può comportare la perdita del beneficio all’ignaro contribuente, che non deve assolutamente “fallire” il bonifico bancario, dovendo altrimenti ripetere la procedura.

Come si può pensare che tutto questo possa essere risolto e gestito in autonomia, senza transitare per una forte semplificazione del sistema tributario previsto al riguardo, è davvero un mistero. Ribadiamo, soltanto chi, in piena rassegnazione, deciderà di attenersi alle informazioni di base e alle sue conoscenze potrà realmente avvalersi del beneficio del modello precompilato. Per tutti gli altri, anche per coloro che vorranno semplicemente massimizzare la detrazione fiscale dei figli, dove ad esempio il cambio delle percentuali di spettanza è ancorato a meccanismi molto particolari, la necessità di ricorrere all’assistenza fiscale resterà immutata.

Ma con quali costi reali per il contribuente? Invero, è probabile che si avranno minori introiti degli operatori di settore che prestano assistenza fiscale, in quanto inevitabilmente vi sarà una diminuzione delle dichiarazioni prodotte. Gli stessi operatori vedono però aumentare le responsabilità in relazione alle dichiarazioni che produrranno. La conseguenza ovvia sarà un innalzamento dei costi dell’assistenza medesima. Il reale effetto di una simile operazione, priva della necessaria semplificazione del sistema di riferimento, sembra essere solo quello di un incremento indiretto del gettito e del risparmio dei compensi erogati a coloro che prestano assistenza. In capo ai contribuenti due effetti deleteri:

- 1) Per coloro che decideranno di “rassegnarsi”, limitandosi ad accettare il modello precompilato, vi sarà una inevitabile perdita di beneficio fiscale. Essi infatti potranno fare affidamento su poche nozioni di base e dunque non saranno in grado di massimizzare il beneficio fiscale ottenibile. Dunque vi sarà una cospicua riduzione delle detrazioni collegate alle spese mediche, ai mutui, etc. Per non parlare del rischio “errore”, che si incrementerà notevolmente anche in altri campi dichiarativi almeno in

linea teorica semplici. È il caso, ad esempio, della dichiarazione dei fabbricati, dove l'effetto sostitutivo IMU è a dir poco ingestibile (per un non esperto) in relazione alle seconde case. Oppure si pensi ai pensionati, i quali già sono stati destabilizzati dalla mancata ricezione del CUD a partire dallo scorso anno. Sarà interessante conoscere tra qualche anno quanti soggetti avranno incolpevolmente omissso la dichiarazione dei redditi perché ignari delle modifiche e all'oscuro della necessità di ottenere la certificazione;

- 2) Per chi, invece, vorrà ottenere una massimizzazione del beneficio fiscale, vi sarà il costo dell'assistenza, incrementato per le cause in precedenza esposte. Il bivio è semplice: o aumenta detto costo, oppure lo stesso graverà su chi presta assistenza, che peraltro avrà anche una responsabilità maggiore e più dispendiosa in termini di tempo da dedicare alla compilazione.

Forse sarebbe più indicata una riforma strutturale degli oneri in questione, della gestione dei familiari a carico e degli immobili, corredata dall'introduzione di un modello dichiarativo super semplificato, magari contenente solo le informazioni basilari e facilmente gestibili, escludendo quelle rivolte ai redditi di capitale, anche esteri, o ancora quelle rivolte alla gestione dei crediti d'imposta. Soprattutto servirebbe una rivisitazione dei benefici fiscali, con una parametrizzazione attualizzata alle mutate condizioni economiche. Ad esempio, continuare a sostenere che il limite per essere considerati fiscalmente a carico è pari a 2.841,00 euro appare come una vera aberrazione. Ecco, l'esigenza è di partire da cose concrete e sostanziali, non da esercizi di stile.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

L'attuale schema di norma sulle semplificazioni prevede che i sostituti d'imposta entro il 7 marzo di ogni anno devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni delle ritenute d'acconto operate nel periodo d'imposta precedente. Si tratta di un ulteriore adempimento che si aggiunge ai numerosissimi già in vigore e che comporta ulteriori costi (di informatizzazione e di lavorazione) che, per certi versi, duplica quanto poi viene indicato nel Modello 770. Se l'intento è quello di comprendere quali ritenute non versate siano state certificate e quali no, ai fini della disposizione che prevede il reato penale in caso di mancato versamento di ritenute certificate per importo superiore a € 50.000,00, è sufficiente gestire tale indicazione nell'ambito del mod. 770.

IMU e Tasi

Certamente la semplificazione non passa attraverso l'istituzione di nuove imposte che peraltro non dovrebbero produrre gettito ulteriore. Come noto la somma della Tasi e dell'IMU effettivamente deliberata dal Comune non può superare l'aliquota massima dell'IMU. L'esperienza di questi mesi ci ha insegnato come i comuni abbiano interpretato la propria autonomia impositiva talvolta in maniera bizzarra prevedendo una casistica di esenzioni, maggiorazioni e riduzioni tale da non poter in alcun modo gestire l'acquisizione dei dati della delibera in modo informatizzato. Visto che, in fin dei conti, ciò che si deve garantire è il gettito atteso dal comune (che derivi dall'IMU o dalla Tasi poco importa) l'unica attesa semplificazione è quella di limitare l'autonomia dei comuni riconducendola a scelte nell'ambito di ipotesi standard in modo da garantire una possibilità di manovra (aumenti/riduzioni/esenzioni) nell'ambito di fattispecie codificate in modo che possano essere indicate sul portale del Dipartimento delle finanze ed essere poi gestite informaticamente.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

L'attuale schema di decreto fornisce la soluzione ad una rilevante complicazione contabile/amministrativa legata alla deducibilità delle spese di trasferta dei lavoratori autonomi ove dette spese siano pagate direttamente dal committente. Si accoglie con favore tale modifica all'articolo 54, comma 5 del Tuir, ma si chiede che la decorrenza attualmente prevista dal 1° gennaio 2015 venga anticipata a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ci preme sottolineare che tale anticipazione non produce perdita di gettito essendo riferibile esclusivamente ad una modifica di un adempimento. Peraltro, sarebbe utile estendere la disciplina a tutte le spese anticipate dal committente (ad esempio, le spese di viaggio). Infine, per uniformità, sarebbe opportuno prevedere una modifica al comma 3 dell'articolo 95 del medesimo Tuir stabilendo la piena deducibilità delle spese di vitto e alloggio riferite a trasferte di fornitori (tipico è il caso del professionista che si reca presso il cliente per prestare una consulenza).

Spese trasferta in occasione di eventi formativi

Il medesimo articolo 54, comma 5 prevede che "le spese di partecipazione a convegni,

congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.” Si tratta di una disposizione penalizzante e ingiusta, tanto più che l’attuale normativa obbliga i professionisti alla formazione continua. La norma a suo tempo “spacciata” come misura antielusiva volta a limitare le cd. vacanze mascherate sotto le mentite spoglie di corsi di formazione non risponde alla realtà dei fatti. Gli eventi formativi sono accreditati dagli Ordini professionali che attuano una attenta vigilanza dei contenuti dei corsi di formazione e della modalità di tenuta, impartendo in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di formazione le sanzioni previste. Si propone di prevedere che non siano soggette alle limitazione in questione i convegni, congressi e simili con riferimento ai quali l’Ordine di appartenenza rilascia crediti formativi.

Società tra professionisti

Nello schema di norma è previsto che il reddito della(società tra professionisti (STP) è qualificato come reddito di lavoro autonomo, qualunque forma societaria essa assuma. Ne consegue che il reddito venga tassato per cassa e confluisca per trasparenza ai soci a prescindere dalla effettiva distribuzione.

Tuttavia nella STP sono previsti 3 tipologie di soci:

- il socio professionista iscritto all’albo;
- il socio professionista non iscritto all’albo per prestazioni tecniche (softwertista, consulente marketing, etc.);
- il socio mero investitore.

Diviene complesso e incoerente considerare il reddito imputato al socio che apporta solo capitale reddito di lavoro autonomo. Occorrerebbe prevedere che per detta tipologia di soci il reddito sia considerato, come deve, reddito di capitale e la quota parte di ritenuta subita dalla STP di competenza di detto socio scomputabile dal relativo reddito di capitale.

Responsabilità solidale per le ritenute subite

In tema di semplificazioni, appare opportuno intervenire con una norma di interpretazione autentica tesa ad eliminare qualsiasi dubbio circa la non responsabilità del sostituto relativamente alle ritenute non versate dal sostituto. Trattasi di un’aberrazione accertativa spesso ricorrente negli uffici dell’amministrazione finanziaria e peraltro avallata in alcuni casi dalla giurisprudenza che si limita ad una interpretazione letterale e formalistica dell’attuale sistema.

Nel solo caso dei professionisti, si assiste ad una vera e propria beffa. In fattura il professionista è obbligato ad evidenziare la ritenuta subita e a non incassare la stessa, anticipando dunque l'effetto a beneficio dello Stato, che incassa subito dette ritenute che solo a distanza di tempo, in sede di dichiarazione dei redditi, saranno (forse) riconosciute al contribuente.

Il problema sorge se il sostituto d'imposta non adempie ai suoi obblighi, non versando le ritenute trattenute sul compenso al professionista: ebbene, appare di tutta evidenza l'ingiustizia nel richiedere tali importi al professionista medesimo. Non solo egli è costretto a non incassare, ma addirittura potrebbe essere chiamato a rifondere, quale pseudo responsabile in solido, l'importo non incassato *illo tempore*. Una simile responsabilità potrebbe essere attribuita solo in caso di mancato versamento e allora dovrebbe attribuirsi al professionista la possibilità di incassare dal proprio cliente la ritenuta. Rimanendo però invariato tale assetto normativo, è indispensabile chiarire, con norma di interpretazione autentica valevole anche per il passato, che il professionista non è affatto responsabile per le eventuali ritenute non versate dal sostituto d'imposta.

Potenziamento del regime dei minimi

Sempre in ottica di semplificazione e rilancio del sistema fiscale, soprattutto nel campo professionale, è il caso di potenziare in maniera consistente il regime dei minimi, semplificando le cause di accesso e ampliando i limiti economici, sia dei compensi, sia dell'acquisto dei beni strumentali. Inoltre è il caso di analizzare con dovizia di particolari alcune limitazioni normative poste in determinati settori lavorativi, come nel caso degli agenti immobiliari. Questi ultimi, inevitabilmente colpiti dalla crisi del settore edile, sono di fatto impossibilitati alla ricerca di un'alternativa lavorativa, per non perdere il loro status. Trattasi evidentemente di una stortura del sistema, da risolvere consentendo quantomeno l'esercizio di attività rientranti nel regime dei minimi.

Comunicazioni black list

Oltre alle semplificazioni proposte, sarebbe il caso di allineare gli adempimenti comunicativi, prendendo spunto da quanto previsto in materia di c.d. "spesometro". Pertanto, sarebbe utile una limitazione del monitoraggio in questione, ad esempio escludendo dall'obbligo le esportazioni, importazioni e operazioni intracomunitarie.

Semplificazioni in materia di accertamento

Il periodo di crisi che si vive da ormai sette anni porta inevitabilmente a delle rigidità e difficoltà anche negli adempimenti fiscali. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha effettuato diversi interventi in materia di responsabilità penale del contribuente in caso di mancato pagamento di imposte e ritenute, soprattutto se causate da oggettive difficoltà non attribuibili alla parte. Sarebbe pertanto opportuno intervenire normativamente per consentire, in via preventiva, di evitare la contestazione dei reati in argomento, ipotizzando delle forme di dilazione dei versamenti quando comprovate dalle predette difficoltà. In merito, però, si rende necessario un intervento ancorato a pochi parametri altamente significativi, senza la ricerca esasperata di cavilli burocratici tali da rendere impraticabile la scelta di dilazione auspicata.

Sempre in tema di reati tributari, si ritiene necessario inoltre innalzare le soglie previste dal D. Lgs. n. 74 del 2000 soprattutto in relazione alle dichiarazioni infedeli o apparentemente fraudolente, in considerazione dei nuovi meccanismi accertativi ormai frequentemente utilizzati dagli organi ispettivi. Il ricorso indiscriminato alle indagini finanziarie, agli accertamenti ancorati alla c.d. “antieconomicità” della gestione aziendale, davvero difficile da distinguere rispetto alla crisi dell’azienda, nonché le ipotesi di contestazioni definibili “formali”, quali quelle riguardanti la non completa chiarezza e completezza delle informazioni in fattura (ma con prestazioni realmente eseguite), richiede una necessaria cautela al configurarsi del reato tributario, purtroppo attualmente dietro l’angolo, alla luce dei contenuti limiti previsti dal legislatore. Considerato, peraltro, che il configurarsi di un reato tributario potrebbe anche condurre alle ipotesi di sequestri preventivi delle aziende, con evidenti conseguenze sulla gestione e stabilità delle stesse, si ritiene utile un intervento in una duplice direzione:

- parametrizzazione delle soglie del reato tributario in funzione del fatturato del contribuente;
- non obbligo di comunicazione del reato tributario in presenza di accertamenti basati su presunzioni legali relative (come le indagini finanziarie), nonché in caso di ricostruzione dei componenti positivi basata su presunzioni semplici, sia qualificate (accertamenti analitici induttivi), sia non (accertamenti induttivi puri), salvo la definizione degli stessi, anche a seguito di adesione, ovvero fino alla decisione di primo grado che conferma il superamento delle soglie normative.

In riferimento alle richiamate metodologie di accertamento, inoltre, sarebbe necessario un intervento di totale trasparenza volto a far comprendere:

- 1) il conseguimento degli obiettivi strategici degli Uffici ed il relativo ritorno in termini di premi. Spesso e volentieri si assiste a rigidità di vario genere motivate dal perseguimento di un fantomatico budget. Non è dato sapere se siano o meno “leggende metropolitane”, di certo serve una maggiore chiarezza volta a fugare ogni dubbio o perplessità;
- 2) il ruolo primario della Costituzione italiana, secondo cui nessuno può subire una tassazione ingiusta. I recuperi fiscali devono dunque essere equilibrati e non spropositati, soprattutto nelle ipotesi di ricostruzioni basate su presunzioni;
- 3) l'inderogabilità del divieto di doppia imposizione, anche tra soggetti diversi. Se da un lato il legislatore, sapientemente, è intervenuto a sottolineare che le false fatturazioni soggettive non possono affatto determinare la indeducibilità del costo, atteso che la prestazione è stata realmente eseguita, non è possibile ancora assistere a recuperi impositivi riguardanti le operazioni intervenute tra due soggetti sulla base di meri rilievi formali attinenti i contenuti esplicativi delle fatture, richiedendo però le imposte solo al ricevente la fattura e conservando la piena tassazione correttamente adempiuta dall'emittente.

Infine, in tema di accertamento, è oltremodo delicata la gestione delle indagini finanziarie. Tale tipologia di accertamento non può risolversi in un onere probatorio diabolico a carico del contribuente, causato da storture di sistema davvero incomprensibili. Ad esempio:

- appare incongrua la possibilità di richiedere spiegazioni in riferimento ad utilizzi del contante avvenuti nel rispetto della normativa antiriciclaggio esistente nei diversi periodi d'imposta. Se una norma consente un determinato utilizzo e pertanto un ben preciso limite di prelievo, non è ammissibile che a distanza di anni si possa chiedere contezza dell'utilizzo di quel contante;
- nelle ipotesi di recuperi afferenti i prelievi, deve sempre essere riconosciuta al contribuente una percentuale di costi non documentati, nel rispetto del principio costituzionale della giusta tassazione fiscale;
- sul fronte difensivo, deve essere chiarita la reale portata probatoria dell'indicazione del soggetto percettore. In base al tenore letterale della disposizione, la mera indicazione del destinatario del prelievo è sufficiente a vincere la presunzione legale, circostanza però non condivisa dagli uffici periferici. Sarebbe opportuno dunque spiegare che detta indicazione è sufficiente a ribaltare l'onere probatorio, essendo poi onere dell'ufficio

verificare la veridicità della stessa affermazione e/o le eventuali conseguenze fiscali in capo al percettore della somma;

- in ogni caso si rende necessaria una migliore informazione dei documenti bancari. Alcuni uffici non ritengono sufficiente, sul fronte difensivo, la produzione della matrice dell'assegno. Posto ormai il notevole uso di assegni non trasferibili, deve allora rendersi obbligatoria l'indicazione, sugli estratti di conto corrente, della denominazione del soggetto destinatario dell'assegno, in modo che sia il medesimo conto a consentire l'assolvimento dell'onere difensivo, al pari delle altre modalità di pagamento tracciate, che hanno insite l'indicazione del beneficiario del pagamento.

Chiarezza delle informazioni in caso di accertamento

Il caos seguito all'introduzione della mediazione tributaria è esplicito del contorsionismo con cui si legifera in Italia. Prevedere un'ipotesi di inammissibilità del ricorso in assenza della procedura di mediazione, con totale responsabilità attribuita al contribuente, è stata un'altra aberrazione che finalmente ha visto porre parziale rimedio, seppur in modo altrettanto bislacco, ad inizio del 2014, con una norma che assurdamente non interviene per il passato. Fortunatamente è sopravvenuto l'intervento risolutivo (almeno si auspica) della Corte Costituzionale, che riconduce ad un ambito di improcedibilità gli eventuali errori commessi in tale procedura.

La norma, che dovrebbe essere meritevole di ampliamento per snellire il contenzioso tributario, con innalzamento, ad esempio, al valore di 50 mila euro delle liti assoggettate alla mediazione, non sembra porre particolari problemi circa l'identificazione degli accertamenti ad essa sottostanti. Se un avviso di accertamento non contesta, complessivamente, un importo di imposte superiore a 20 mila euro, è obbligatoria la mediazione. Tale assunto, a prima vista semplice, viene inevitabilmente ingarbugliato dall'interpretazione di prassi, dove con "licenza poetica" ad esempio si decide di introdurre il concetto di "imposta virtuale" conseguente ad un accertamento che riduce l'entità delle perdite.

Anche a voler superare tali interventi interpretativi sostitutivi della norma, il vero problema residuale è rappresentato dalla totale assenza di responsabilità in capo all'ufficio accertatore circa le procedure da seguire. Allo stato attuale, allegare all'avviso di accertamento un ciclostile asettico riepilogativo di tutte le possibilità normative appare un esercizio inutile e contrario totalmente ai principi dello Statuto del Contribuente.

L'Agenzia delle Entrate deve indicare in maniera chiara le possibilità che nel singolo caso si offrono al contribuente. È necessario, pertanto, introdurre l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento circa gli adempimenti obbligatori e/o possibili per il contribuente, con specifico riferimento alle seguenti casistiche:

- 1) obbligatorietà della procedura di mediazione. Il contribuente deve essere compiutamente avvertito che il relativo accertamento è sottoposto, in maniera inderogabile ed ex lege, alla procedura in oggetto;
- 2) possibilità o meno di procedere all'avviso di accertamento con adesione.

Ciò al fine di evitare spiacevoli obiezioni spesso prodotte dagli uffici in sede di contenzioso, in ordine all'inammissibilità del ricorso, sia per l'assenza della mediazione, sia per il decorso temporale alla produzione del ricorso, avendo fruito il contribuente indebitamente del periodo ulteriore di 90 giorni connesso alla produzione dell'istanza di adesione. Simili comportamenti, in contrasto aperto con lo Statuto del contribuente, non devono essere tollerati e la sola strada è l'introduzione dell'obbligo, in capo all'ufficio, di adeguatamente motivare circa le opzioni che si offrono al contribuente a seguito di accertamento, senza il ricorso di meri ciclostili.